



## NOTE RELATIVE AL PROGETTO GIOVANI INSIEME 2019/2020

La Legge n. 96/2018 di conversione – con modificazioni – del c.d. Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/2018) ha apportato alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2015 (c.d. TU dei contratti di lavoro) che influiscono sulla gestione del progetto Giovani insieme 2019/2020.

Il Capo III del succitato Decreto Legislativo, relativo al Lavoro a tempo determinato, riporta:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata **non superiore a dodici mesi**. Il contratto può avere una durata superiore, ma **comunque non eccedente i ventiquattro mesi**, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;**
- b) **esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria**

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

*art. 19, D.Lgs. n. 81/2015*

Negli anni passati sono stati molti i giovani che, da un anno all'altro, hanno avuto la possibilità di continuare la propria esperienza nella stessa parrocchia.

Il Decreto Dignità esclude questa possibilità: il termine di durata del contratto di lavoro subordinato non può eccedere i 12 mesi (anche non continuativi) ed è esclusa ogni possibilità di rientrare nelle causali consentite dal D.Lgs. n. 81/15 per la proroga/prosecuzione oltre 12 mesi (e non oltre 24 mesi).

Ciò vuol dire che **tutti i giovani assunti dalle parrocchie nel progetto 2018/2019 non potranno essere assunti dalle medesime parrocchie per il progetto 2019/2020.**

Odielle ha valutato l'adozione di forme contrattuali differenti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time escludendone l'opportunità per le limitate garanzie a tutela dei datori di lavoro e le tempistiche necessarie ad un ripensamento complessivo del progetto.

Ricordiamo altresì che **non è possibile che un giovane stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con un'altra parrocchia ma lavori ancora per la parrocchia dell'anno precedente**: ciascun giovane deve essere assunto dall'ente per il quale lavora, altrimenti



si configura un caso di **somministrazione illecita**, vietata dall'ordinamento e pesantemente sanzionata.

Una seconda considerazione attiene all'acquisizione, per quanto concerne il progetto Giovani insieme 2019/2020, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**): è bene sottolineare che il DURC evidenzia le **irregolarità relative a tutti i dipendenti** della parrocchia e non soltanto ai giovani aderenti al progetto. Qualora fossero accertate irregolarità in fase di rendicontazione, Regione Lombardia agirà da sostituto d'imposta per conto della parrocchia, versando agli enti previdenziali e assicurativi l'importo corrispondente all'inadempienza trattenuto dal contributo legato al progetto Giovani insieme.

don Samuele Marelli  
Responsabile di Odielle